SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

4ª COMMISSIONE

(Difesa)

DOMENICA 10 MARZO 1968

(81ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORNAGGIA MEDICI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle Amministrazioni dello Stato » **(614-B)** (*D'iniziativa dei senatori Restagno ed altri*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 852
VALLAURI, *relatore* 852

« Riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valor militare » **(2892)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 850
ALBARELLO 850
CARUCCI 850
DARÈ 850
SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 850
VALLAURI, *relatore* 850
ZENTI 850

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Albarello, Angelilli, Cagnasso, Carucci, Celasco, Cornaggia Medici, Darè, Giorgi, Roasio, Roffi, Vallauri e Zenti.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Palermo, Piasenti, Rosati e Traina sono rispettivamente

sostituiti dai senatori Fabiani, Bussi, Corbellini e Salati.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Santero.

A N G E L I L L I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valor militare » (2892) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valor militare », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

V A L L A U R I , *relatore.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, a me è molto facile riferire sul disegno di legge oggi al nostro esame, perchè dalla semplice lettura degli articoli si desume ciò che esso si prefigge. Sottolineo, comunque, l'importanza dell'articolo 2, in quanto vi sono effettivamente molti aventi diritto che hanno inoltrato in ritardo la domanda, e che solo per questo non hanno ottenuto il riconoscimento.

L'altro aspetto saliente del provvedimento riguarda l'onere, previsto in 400 milioni per il 1968, per il quale è stata reperita la copertura attraverso un'aliquota dei proventi della legge 14 novembre 1967, n. 1147, in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera.

Non vi sono dunque, remore all'approvazione di un disegno di legge che considero di alta qualità e importanza, soprattutto, morale per i componenti delle formazioni partigiane combattenti nelle zone di Trieste e di Gorizia con la Divisione partigiana « Pasubio », nonchè nelle altre riconosciute col decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Per queste ragioni invito i colleghi della Commissione a dare il loro voto favorevole al provvedimento, così come ha già fatto nella seduta dell'8 marzo scorso la Commissione difesa della Camera dei deputati.

Z E N T I . Il Gruppo al quale appartengo è completamente d'accordo per l'approvazione del disegno di legge in esame, e si compiace del varo della nuova legge, il cui *iter* non è stato del tutto breve e agevole, nonchè della sua articolazione (riapertura dei termini per le domande riconoscimento delle qualifiche; soprattutto facoltà agli ex patrioti combattenti di riscattare ai fini previdenziali e assistenziali il periodo prestato nelle formazioni partigiane). Perciò, noi approviamo ben volentieri questo provvedimento.

A L B A R E L L O . Anche il Gruppo del Partito socialista italiano di unità proletaria si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge.

C A R U C C I . Anche il Gruppo comunista da il suo consenso.

D A R È . Così dicasi per quello socialista.

S A N T E R O , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo è favorevole a questo ultimo omaggio della quarta legislatura alla Resistenza.

P R E S I D E N T E . Tutti sanno quanto fosse vivo il mio desiderio di concludere la quarta legislatura con questo atto di riconoscimento agli autori massimi della Resistenza.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I cittadini italiani residenti nelle zone di Trieste e Gorizia e quelli che fecero parte della Divisione partigiana « Pasubio » già operante nel Veneto; i volontari italiani che, dopo l'8 settembre 1943, combatterono all'estero nelle formazioni partigiane italiane e straniere; coloro che possono comprovare di essere stati detenuti, per attività partigiana, per almeno tre mesi durante il periodo dall'8 settembre 1943 all'8 maggio 1945, in territorio metropolitano od all'estero; i mutilati, gli invalidi e le famiglie dei caduti o dei dispersi per cause dipendenti dalla lotta di liberazione in Italia od all'estero, possono — entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge — presentare domanda di riconoscimento delle qualifiche di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, alla commissione di cui al successivo articolo 4, presso il Ministero della difesa in Roma.

Le domande saranno esaminate in base alle norme ed ai requisiti contemplati nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

(*È approvato*).

Art. 2.

Le domande per il riconoscimento delle qualifiche, nonchè le proposte per decorazioni al valor militare previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, pervenute entro il 30 giugno 1948 alle commissioni regionali od alla commissione di secondo grado, sono considerate inoltrate nei termini legali.

(*È approvato*).

Art. 3.

Le commissioni per la concessione delle qualifiche e delle decorazioni al valor militare, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ed al decreto-legge 3 maggio 1948, n. 833, sono sciolte dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 4.

Ferme restando le attribuzioni della Commissione di secondo grado, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, le attribuzioni delle commissioni indicate all'articolo 3 della presente legge sono demandate ad una commissione unica nazionale di primo grado, avente sede in Roma.

La commissione unica è costituita con decreto del Ministro della difesa. Di essa fanno parte: un presidente e tre rappresentanti delle Forze armate, prescelti dal Ministro della difesa, e sei altri componenti designati dalle tre associazioni partigiane: ANPI, FIVL e FIAP.

Tutti i componenti, compreso il presidente, debbono essere in possesso della qualifica di partigiano combattente.

Il Segretario sarà scelto tra i componenti stessi della Commissione.

(*È approvato*).

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato per l'anno finanziario 1968 in lire 400 milioni, si provvede con un'aliquota dei proventi derivanti dall'attuazione della legge 14 novembre 1967, n. 1147, recante disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 6.

A favore degli ex combattenti, categorie assimilate e patrioti, iscritti all'assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia, o a forme di previdenza sostituive di essa, soltanto dopo la fine dell'ultimo conflitto, e consentito il riscatto — con onere a carico degli interessati — dei periodi di chiamata alle armi, richiamo, trattenimento in servizio, o dei periodi riconosciuti di partigiano o di patriota, con applicazione delle norme e con i criteri in vigore all'epoca cui il riscatto si riferisce.

(*È approvato*).

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Restagno ed altri: « Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle Amministrazioni dello Stato » (614-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Restagno, Angelilli e Picardi: « Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle Amministrazioni dello Stato », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

V A L L A U R I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è superfluo ricordare i motivi che il 15 luglio 1965 hanno indotto il Senato ad approvare questo disegno di legge; pertanto accennerò brevemente solo alla modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento.

La Camera dei deputati si è limitata a modificare il disegno di legge solo per quanto riguarda la copertura finanziaria. All'articolo 7, infatti, mentre nella formulazione originale era prevista una spesa di 14 milioni e di 2 milioni 900 mila, l'onere finanziario è stato conglobato in 16 milioni 900 mila. Ad esso sarà fatto fronte mediante la riduzione del capitolo n. 2302 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1968.

I motivi, che hanno indotto a suo tempo ad approvare questo disegno di legge, rimangono tuttora validi; pertanto invito la Commissione ad esprimere voto favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Ai fini della legge 14 marzo 1957, n. 108, e della presente, il grado di equiparazione degli aiutanti libici ed eritrei con i militari nazionali è il seguente:

maresciallo maggiore per gli aiutanti ex sciumbasci-capo nominati tali antecedente-

mente alla cessazione delle ostilità nell'Africa settentrionale (13 maggio 1943);

maresciallo capo per gli aiutanti ex sciumbasci-capo nominati tali dopo il 13 maggio 1943, ma purchè nominati sciumbasci prima di tale data;

maresciallo ordinario o d'alloggio per i rimanenti aiutanti.

L'equiparazione di cui al comma precedente è limitata agli aiutanti che hanno assunto la cittadinanza italiana.

Le pensioni già liquidate saranno riliquidate con decorrenza dal 1° luglio 1964 in base all'equiparazione stabilita nel presente articolo.

Art. 2.

Agli aiutanti libici ed eritrei di cui all'articolo 1, parificati ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo capo, compete l'indennità speciale di cui all'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

L'indennità di cui al comma precedente va corrisposta sino al sessantacinquesimo anno di età e non può decorrere da data anteriore a quella della assunzione della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Al personale di cui all'articolo 2 compete l'indennità di buonuscita vigente al 30 giugno 1953: essa va corrisposta secondo il grado di equiparazione stabilito nella presente legge.

L'indennità di cui al comma precedente sarà liquidata effettuando ora per allora e in un'unica soluzione le prescritte ritenute.

Art. 4.

La liquidazione e la rivalutazione della pensione di cui all'articolo 1, la corresponsione della indennità di cui all'articolo 2, i provvedimenti relativi alla buonuscita di cui all'articolo 3 e quanto altro in avvenire possa interessare in campo quiescenziale il personale militare che è oggetto della presente legge e della legge 14 marzo 1957, n. 108, sono di competenza del Ministero della difesa (Esercito) che vi provvede su domanda degli interessati, da presentare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Al personale militare con cittadinanza italiana proveniente dal disciolto Corpo degli Zaptié e rimasto in servizio dopo l'entrata in vigore della legge 14 marzo 1957, n. 108, presso Comandi dell'Arma dei carabinieri, il servizio da valutare in pensione sarà, con gli aumenti d'uso, quello effettivamente prestato fino al momento dell'effettiva cessazione dal servizio stesso.

Salvo i casi previsti nella legge 31 luglio 1954, n. 599, nello stato dei sottufficiali nazionali il personale di cui al comma precedente sarà tenuto in servizio fino al limite di età stabilito per il rispettivo grado di parificazione.

Al personale di cui al presente articolo, gravante sul Ministero della difesa, saranno corrisposte a suo tempo le indennità speciale e di buonuscita secondo le norme vigenti al momento dell'effettiva cessazione dal servizio per i sottufficiali nazionali di grado equiparato.

Art. 6.

Contro i provvedimenti adottati in applicazione della presente legge è ammesso il ricorso alla Corte dei conti.

Do lettura, infine, dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

All'onere annuo di lire 16.900.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1968 sarà fatto fronte

mediante riduzione del capitolo 2302 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 9,50.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari